

_____ - la complessiva spesa di Euro 5.106,92, comprensiva di spese generali, CPA e IVA destinata al finanziamento dell'incarico in oggetto;

- **Visto** l'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo N. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) che consente che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- **Atteso** che presso il Comune di Triora non è istituito un servizio di Avvocatura interna e che nella dotazione organica non risulta contemplato il profilo professionale di "Avvocato" per l'assistenza legale stragiudiziale dell'Ente;
- In esecuzione della citata deliberazione della Giunta comunale N. _____ del 29 _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Comune di Triora, in persona del _____ - Responsabile del Servizio _____ giusto decreto sindacale N. _____ del _____, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Triora, Corso Italia n. 7, di seguito denominato semplicemente "Il Comune"

E

L'Avvocato Gianemilio Genovesi, Partita Iva 01391530993, iscritto all'albo degli Avvocati di Genova e domiciliato presso il suo studio legale in Genova (GE) Via Bacigalupo N. 4-21, di seguito denominato semplicemente "L'Avvocato"

Approvano e stipulano il presente disciplinare di prestazione d'opera intellettuale professionale alle condizioni regolate dagli articoli che seguono.

Articolo 2

Il Comune di Triora affida all'Avvocato l'attività di assistenza legale stragiudiziale volta all'attività di supporto al R.U.P. per lo svolgimento e la predisposizione degli atti e delle attività conseguenti in relazione alla gestione/riqualificazione della caserma "Tamagni".

Articolo 3

L'Avvocato si impegna ad eseguire personalmente, salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, il patrocinio legale affidato alla propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

L'Avvocato potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.

L'Avvocato si obbliga, unitamente ai suoi eventuali sostituti, all'osservanza degli obblighi derivanti dal DPR N. 62 del 16 Aprile 2013 e ss.mm.ii. (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e a quelli previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Triora per quanto compatibili con l'attività di cui al presente disciplinare e per quanto non incompatibili con il Codice deontologico per gli Avvocati approvato dal C.N.F. e all'ordinamento professionale degli Avvocati.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dai due Codici di cui sopra il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 1456 del Codice civile.

Il rapporto con il Comune di Triora è di lavoro autonomo ex articolo 2230 del Codice civile e non subordinato, per cui risultano escluse le assicurazioni sociali.

L'Avvocato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge N. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui alla citata Legge 136/2010 l'Amministrazione procederà alla risoluzione del disciplinare. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge N. 136/2010 l'Avvocato dovrà utilizzare, per i pagamenti, esclusivamente conti correnti bancari o postali, accessi tramite banche o presso la Società Poste italiane SPA dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui devono fornire al Comune le coordinate oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul conto medesimo.

Articolo 4

L'Avvocato si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente disciplinare, a svolgere il proprio mandato con la massima diligenza e in collaborazione con i servizi comunali competenti.

L'Avvocato dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- Al momento del conferimento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6.11.2012 N. 190.
- Risulta in possesso di idonea copertura assicurativa relativamente ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la Compagnia assicuratrice UNIPOL SAI - Polizza N. 1/56760/122/159828815 per un massimale di 4 milioni di Euro.

L'Avvocato e il Comune, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano che:

- Non sussistono fra loro relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado;
- Non sono stati stipulati fra loro, nel biennio precedente, contratti a titolo privatistico e che in ogni caso il Comune non ha ricevuto dall'Avvocato altre utilità a titolo privatistico.

Articolo 5

L'Avvocato, sottoscrivendo il presente disciplinare, attesta ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del Decreto legislativo N. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti (del Comune di Triora) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. comunale nei confronti del medesimo Avvocato per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 6

Il Comune di Triora si impegna a fornire al legale tutte le notizie e la documentazione occorrente al regolare espletamento del mandato difensivo nei limiti dell'articolo 2235 del Codice civile.

Articolo 7

Il compenso del professionista per l'intera attività svolta, meglio indicata all'articolo 2, non potrà in ogni caso superare la soglia massima omnicomprensiva di Euro 5.106,92 comprensiva di spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%), ciò nel rispetto dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale N. [REDACTED] del [REDACTED].

L'Avvocato si impegna ad emettere apposita fattura elettronica prima del pagamento la quale dovrà necessariamente riportare gli estremi della determinazione di impegno oltre all'indicazione del conto corrente dedicato al pagamento delle commesse pubbliche il tutto in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge N. 136/2010.

I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa. Nel compenso sono comprese le spese forfetarie e

quelle di trasferta, che saranno esposte in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e di liquidazione.

Le spese di bollo inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare vengono poste a carico dell'Avvocato.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, l'Avvocato si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari impegni di spesa pena il mancato pagamento. Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale dovrà tempestivamente avvertire l'Amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire la prosecuzione dell'incarico.

Articolo 8

Su richiesta dell'Avvocato, il Comune potrà corrispondere all'avvocato, a titolo di spese vive e/o di acconto sull'onorario, una anticipazione relativa alle prestazioni già rese e alle spese sostenute, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nei commi successivi del presente articolo.

L'anticipazione delle spese vive e a titolo di acconto sull'onorario, potrà essere corrisposta dal Comune solo successivamente all'espletamento degli adempimenti inerenti alle pubblicazioni e comunicazioni previste dall'articolo 15 del Decreto legislativo N. 33/2013 e dall'articolo 53, comma 14, secondo periodo del Decreto legislativo N. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni che costituiscono condizioni di efficacia del presente disciplinare.

La corresponsione delle somme in acconto, nonché il saldo finale, dovranno avvenire previa presentazione al Comune di apposita fattura, attestante l'attività svolta ed indicante gli estremi dell'impegno contabile con il quale è stata finanziata la prestazione ed il conto corrente dedicato sopra richiamato.

Le parti concordano che il pagamento della prestazione all'Avvocato avvenga entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura all'Ufficio protocollo del Comune.

Articolo 9

Il presente disciplinare, a tempo determinato, avrà inizio dalla data di comunicazione da parte del Comune di accettazione del preventivo relativo all'incarico in oggetto.

L'efficacia del presente disciplinare è condizionata all'adempimento, a cura del Comune di Triora, degli obblighi di pubblicità sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del Decreto legislativo N. 3 del 14 Marzo 2013 e dall'articolo 53, comma 14, secondo periodo del Decreto legislativo N. 165/2001 e ss.mm.ii.

A tal riguardo l'Avvocato presta il proprio consenso al trattamento dei dati, ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma.

Articolo 10

L'Amministrazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare via PEC oppure con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

Articolo 11

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti nei

compensi e pagamenti indicati nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione.

Articolo 12

Qualunque modifica al presente disciplinare dovrà risultare da atto scritto alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti e non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nell'interpretazione quanto all'esecuzione del presente disciplinare.

Articolo 14

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26.4.1986 N. 131 la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette a IVA.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune
Il Responsabile del Servizio



Avvocato
Gianemilio Genovesi